

## Messaggio 4385

Concernente la modifica della Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE), la modifica della Legge sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1976 (LPF) e la modifica della Legge sull'eliminazione dei veicoli inservibili dell'11 novembre 1968

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

con il presente Messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune proposte di modifiche legislative che si iscrivono nella politica più generale della razionalizzazione delle procedure amministrative e di una più opportuna ripartizione dei compiti tra Cantone e Comuni, d' un canto e tra enti pubblici e cittadini, d' altro canto, in conformità con quanto annunciato nelle Linee Direttive 1992-1995, al punto 4.3 del Rapporto governativo sul secondo aggiornamento.

### INTRODUZIONE

Le proposte contenute nel presente Messaggio, pur non rappresentando modifiche d' importanza politica e pratica parificabili a quelle approvate il 6 febbraio 1995 da codesto consesso e più comunemente note come "Messaggio sullo snellimento delle procedure" (cfr. Messaggio N. 4275, del 6 luglio 1994), tendono a risolvere alcuni problemi pratici molto sentiti da vaste cerchie di popolazione, come pure dai Comuni e dai servizi dell' Amministrazione cantonale.

Riassumendo si tratta:

- nel primo caso di modificare sostanzialmente la sede della competenza prioritaria nell' ambito della prevenzione contro gli incendi nel campo edilizio, spostandola dal Cantone direttamente ai progettisti, i quali assumono le responsabilità in solido con il proprietario dell' immobile.

Questa innovazione ha dettato altresì l' opportunità di modificare la sede legislativa spostando le norme specifiche alla prevenzione degli incendi negli immobili dalla Legge sulla polizia del fuoco alla Legge edilizia, riunendo così in quest' ultimo testo le principali disposizioni applicabili in materia;

- nel secondo caso, di modificare nella Legge sull' eliminazione dei veicoli inservibili la ripartizione delle competenze per quanto attiene alla vigilanza sull' eliminazione di questo tipo di relitti, spostandola dal Cantone ai Comuni, essendo quest' ultimi ben più vicini alla problematica e dunque molto meglio situati, anche geograficamente, per poter intervenire con tempestività a far sanare situazioni esteticamente incresciose e ambientalmente pericolose;

trattandosi, come si è detto in ingresso, di due capitoli che rientrano nell' alveo di una medesima politica abbiamo ritenuto opportuno riunirli in un unico messaggio, corredandolo tuttavia dei necessari disegni di legge in forma separata. D' altronde sempre seguendo lo stesso filone di pensiero, il Consiglio di Stato provvederà pure a modificare il Decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all' aperto e il compostaggio degli scarti vegetali, del 21 ottobre 1987, attribuendo ai Municipi la competenza di decidere sulle eccezioni al divieto previste dall' art. 3 nonché i compiti di vigilanza e di repressione degli abusi in materia.

Nei capitoli seguenti esponiamo più dettagliatamente gli oggetti del presente Messaggio.

## 1. La Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991

### I. Considerazioni introduttive

Nei Cantoni svizzeri la lotta attiva contro gli incendi è compito dei corpi pompieri mentre che la protezione preventiva rimane un compito cantonale esercitato tramite il servizio amministrativo della polizia del fuoco. Nella maggior parte dei Cantoni svizzeri l' assicurazione antincendio è di tipo cantonale e monopolistico, nei medesimi, i compiti di polizia del fuoco vengono delegati, nella maggior parte dei casi, ad un reparto tecnico dell' istituto assicurativo. Nei restanti Cantoni (fra i quali il Ticino), dove l' apparato assicurativo attinente al risarcimento dei danni è organizzato dalle compagnie d' assicurazione di matrice privata, la polizia del fuoco è esercitata dall' ente pubblico (Cantone e Comuni). All' interno dei diversi Cantoni esistono tuttavia le più disparate organizzazioni, dalla centralizzazione a livello cantonale sino alla decentralizzazione nei Comuni. Nel Cantone Ticino, il Dipartimento delle finanze e dell' economia, per il tramite dell' Ufficio della difesa contro gli incendi, gestisce e coordina l' organizzazione della lotta contro gli incendi, mentre le misure preventive di polizia del fuoco sono gestite dal Dipartimento del territorio, nel quadro dei preavvisi cantonali sulle domande di costruzione. Detto Dipartimento si avvale tuttavia del preavviso dell' Ufficio del lavoro per quanto attiene alla sicurezza specialmente all' interno delle fabbriche.

I Municipi sono chiamati a svolgere compiti di polizia del fuoco, in quanto la licenza edilizia può venire rilasciata solamente una volta verificata la conformità del progetto anche con le disposizioni in materia di sicurezza contro gli incendi (art. 1 RLE; art. 3 LPF).

D'altra parte, lo stesso Municipio deve confrontare la costruzione con il progetto approvato ancora prima dell'occupazione del nuovo edificio o dell'entrata in esercizio degli impianti e dell'eventuale concessione del permesso di abitabilità (art. 49 LE).

## **II. Il quadro legislativo attuale**

Il Cantone Ticino prevede nell'ambito della legislazione concernente la Polizia del fuoco molti disposti regolanti gli aspetti più disparati (corpo pompieri, esplosivi, impianti calorici a combustione, fuochi d'artificio.....). Per evidenti motivi riteniamo opportuno concentrare ora la nostra attenzione sulla LPF del 13. dicembre 1976.

### **II. 1. Secondo la legge sulla polizia del fuoco, del 13.12.1976 (in seguito LPF), la polizia del fuoco è esercitata dal Cantone con il concorso dei Comuni (art. 1 cpv. 2 LPF)**

a) Ai Comuni (Municipi) spetta infatti di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e di controllo relative agli incendi secondo la LPF, il regolamento di applicazione della LPF del 4.7.1978 (in seguito RLPF), e le direttive del Dipartimento delle finanze (art. 3 RUF). Fanno eccezione le competenze espressamente riservate dalla legge all'autorità cantonale.

Spetta in particolare ai Municipi:

- di vigilare su ogni atto che può costituire un immediato pericolo d'incendio (art 4 LPF);
- di vigilare affinché siano osservate le norme tecniche per la prevenzione e la sicurezza contro gli incendi fissate dalle autorità e dalle associazioni indicate nell' art. 32 cpv. 1 e 2 del Regolamento di applicazione della legge edilizia, del 9 dicembre 1992, al quale rinvia l' art. 5 cpv. 2 LPF;
- di vigilare affinché le costruzioni e gli impianti siano mantenuti in modo da evitare pericoli d'incendio o di esplosione, controllando segnatamente l'esecuzione della pulizia degli impianti di riscaldamento e dei camini (art. 6 cpv. 1 e 2 LPF; art. 3 Decreto esecutivo concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione, del 19.9.1979);

b) Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui Comuni e sulle altre Autorità preposte all'applicazione della Legge sulla polizia del fuoco.

### **II. 2 Secondo la legislazione vigente solo i progetti per la costruzione, ricostruzione, riattamento di edifici di uso collettivo, quali istituti di cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come pure quelli concernenti edifici di grande mole, costruzioni sotterranee e impianti per il deposito di carburanti e gas, sono soggetti all'approvazione del Dipartimento del Territorio (art. 5 cpv. 4 UF e art. 3 cpv. 1 legge edilizia, del 13.3.1991)**

Per edifici di grande mole sono in particolare da intendere gli edifici con un rilevante numero di appartamenti. In tutti gli altri casi l'approvazione dei progetti è di competenza del Municipio.

### **II. 3 Nel caso in cui uno stabile non dovesse rispettare la legislazione vigente in materia, l'autorità competente dovrà esigerne il rispetto sulla base della legislazione vigente (LE, LPF, Les. pubbl....)**

I provvedimenti da adottare in un caso specifico dipendono dalla gravità del difetto riscontrato, rispettando il principio della proporzionalità. Se il difetto è grave e vi è pericolo per l'incolumità delle persone, dovrà essere negato il permesso di abitabilità; negli altri casi sarà sufficiente fissare un termine per porre rimedio alla situazione illegale, sotto le comminatorie del caso (divieto di utilizzazione di certi impianti, locali, ecc, esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato, ecc).

Tutti i provvedimenti dovranno essere adottati mediante formale decisione dell'autorità competente. Quindi, l'autorità (cantonale e/o comunale, a dipendenza delle rispettive competenze) non solo può, ma deve procedere a delle ispezioni soprattutto quando vi siano ragionevoli motivi per farlo.

Pure l'art. 35 legge edilizia ribadisce tali concetti che risultano di fondamentale importanza.

## **III. La prevenzione incendi nell'ambito edilizio - le problematiche del quadro giuridico attuale**

Le basi legali applicabili e la loro sussunzione nel campo della costruzione possono essere così sintetizzate.

Il Regolamento sulla polizia del fuoco affida all'attuale Dipartimento delle Finanze e dell'Economia l'applicazione della LPF. L'art. 3 del RLPF stabilisce l'obbligo per i Comuni di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione degli incendi (art. 3).

L'art. 5 del RLPF sancisce poi che sarà il Regolamento di applicazione alla LE a stabilire le norme edili da osservare nelle costruzioni per prevenire il pericolo di incendi.

L'attuale Regolamento di applicazione alla LE (RLE) stabilisce all'art. 32 l'applicazione delle norme tecniche del SPI e di altri enti riconosciuti. Tale articolo riporta letteralmente l'art. 23a) già contenuto nel v. RLE.

La validità della base legale attuale può essere messa in discussione, in quanto non è delle più cristalline. Come del resto già sottolineato dalla perizia redatta dal prof. Lendi nel 1982, tali norme devono, per avere una effettiva coerenza, potersi reggere su una base legale sufficiente. Il prof. Lendi infatti sottolineava come quella adottata nel Cantone Ticino fosse la soluzione minima (art. 5 cpv. 2 LPF), dove la legge formale (adottata dal Gran Consiglio) contiene solo un rinvio che facoltizza il Consiglio di Stato ad emanare prescrizioni tecniche in materia.

Nel nostro Cantone però vi è un triplo rinvio. Dalla legge al RLPF al Regolamento della LE, alle norme del SPI, Carburanti, ecc. Si tratta in altre parole di una situazione limite che merita, a parer nostro, una modifica ed una chiarificazione. Ulteriore problema direttamente connesso è l' invecchiamento di queste norme tecniche che per poter essere valide devono continuamente essere aggiornate al fine di corrispondere alle più recenti esigenze della tecnica. Si tratta in altre parole di prestare molta attenzione a tale campo dal contenuto essenzialmente tecnico e sottoposto a continua evoluzione.

#### **IV. La situazione attuale nell' ambito della realtà ticinese**

Nel Cantone Ticino l' ufficio difesa contro gli incendi del Dipartimento Finanze ed Economia, coordina e gestisce le attività pompieristiche locali, mentre la Polizia del fuoco viene esercitata dall' ufficio del lavoro e dal Dipartimento del Territorio nel quadro dei preavvisi cantonali sulle domande di costruzione, come del resto già visto in precedenza.

Principalmente i compiti della Polizia del fuoco si suddividono in quattro momenti principali:

- la consulenza di prevenzione (facoltativa) ;
- la verifica dei progetti;
- il collaudo;
- le ispezioni saltuarie.

La consulenza viene effettuata evidentemente quando richiesta in uno stadio preventivo, prima della procedura di rilascio della licenza edilizia, preferibilmente, per costruzioni particolarmente complesse.

La verifica dei progetti è fatta durante i 30 giorni a disposizione del Dipartimento del Territorio per formulare l' avviso cantonale (art. 7 LE).

Il Servizio polizia fuoco del Dipartimento del Territorio deve procedere alle visite di cantiere nei momenti salienti del processo costruttivo e/o ad un collaudo finale dell' edificio, specialmente quando gli edifici necessitano di impianti antincendio.

Il Servizio polizia fuoco del Dipartimento del Territorio oltre a ciò coadiuva le Polizie del fuoco comunali, (quando queste non sono già strutturate), e gli uffici tecnici comunali.

Il medesimo, in collaborazione con i competenti Servizi del Dipartimento delle Istituzioni e delle Opere Sociali, effettua regolarmente controlli sulla rispondenza degli esercizi pubblici, delle case di cura, ecc....., con le prescrizioni antincendio applicabili.

Tale situazione è diventata però vieppiù complessa e, per i motivi descritti qui di seguito, di difficile gestione. Il problema più acuto risultante dalla situazione giuridica attuale è quello relativo alla evidente impossibilità per i Comuni (specialmente quelli piccoli senza organizzazione tecnica particolare ne corpo pompieri) e per il Cantone (Servizio polizia fuoco composto da un unico funzionario) di effettuare una verifica sufficientemente capillare sul campo, della rispondenza dei progetti con quanto effettivamente realizzato. Infatti sono circa 800 all' anno i progetti che richiedono un collaudo cantonale. In altre parole risulta attualmente praticamente impossibile un' operazione di collaudo per tutti gli edifici ed impianti sottoposti alla sovranità dell' ente pubblico. Oltre a ciò, pure la verifica preventiva dei progetti (al momento del rilascio dell' avviso cantonale e della licenza edilizia) risulta chiaramente insufficiente, in quanto i piani che vengono approvati non sono evidentemente redatti quali progetti esecutivi e, pertanto, le loro fattezze non permettono una valutazione in piena cognizione di causa per quanto riguarda gli aspetti attinenti alla prevenzione degli incendi.

L' attuale situazione, sia dal profilo materiale che da quello legislativo appare pertanto chiaramente carante ed insoddisfacente e meritevole quindi di sollecita modifica.

#### **B. La proposta operativa e le sue conseguenze**

Vista l' analisi della situazione qui sopra riassunta, al fine di poter trovare una soluzione concreta ad un problema scottante sono quindi state valutate diverse alternative.

Dopo approfondita riflessione si è giunti alla conclusione che l' unica variante che garantisca il maggior grado di professionalità e sicurezza possibile fosse la seguente.

(sarebbero gli unici responsabili come già oggi avviene, ad esempio per tutto quanto concerne la statica della costruzione).

Il progettista e il proprietario, in base alle proprie responsabilità dettate dall' applicazione delle normative vigenti in materia, diventerebbero gli unici responsabili dell' applicazione delle norme.

Si potrebbe in sostanza condensare il principio nel seguente modo:

- il progettista risponderebbe per la creazione di un' opera non rispettosa delle normative vigenti, mentre che il proprietario sarebbe chiamato in causa in base ai ben noti principi giurisprudenziali e dottrinali del "perturbatore per situazione".

Il loro lavoro sarebbe comunque controllato e verificato dal Cantone e dai Comuni come accade ad esempio per gli aspetti fonici dei progetti. Tale verifica si limiterebbe comunque ad un giudizio di fattibilità e compatibilità legislativa. Non vi sarebbe in altre parole un giudizio riformatorio bensì unicamente cassatorio.

Il Cantone e i Comuni si vedrebbero così notevolmente limitate le responsabilità in caso di incendio, che verrebbero circoscritte alla vigilanza ed ai controlli di rito.

Si tratterebbe, infatti, solamente di verificare l' inoltro da parte del progettista della perizia tecnica al momento della presentazione della domanda di costruzione, nonché la redazione, sempre da parte del medesimo perito, di un rapporto di collaudo.

Il progettista certificherebbe in altre parole prima con la perizia, e poi con il collaudo, che il progetto realizzato risponde alle esigenze di protezione contro il fuoco.

Questa variante avrebbe il grosso vantaggio di rendere maggiormente attenti i progettisti sull' aspetto di prevenzione del fuoco, attirando la loro attenzione sulle ripercussioni legali in caso di incendio, dovute a manchevolezze in tale campo.

Tale delega di competenza imperativa è poi del resto già riscontrabile in altri Cantoni Svizzeri tra i quali citiamo il Canton VS, GR, UR, FR, SO, SG e JU.

Dopo aver proceduto alle diverse verifiche lo scrivente Consiglio ha dunque deciso di proporre, quale soluzione atta a risolvere i problemi riscontrati, appunto quest' ultima variante.

Per poter saggiare la rispondenza di tale proposta presso gli ambienti specialistici interessati si è proceduto già ad effettuare una procedura di consultazione. Tale consultazione ha in complesso avuto esito positivo, esponendo però comunque alcune minime preoccupazioni su un paventato aumento dei costi della costruzione. Occorre qui d' altra parte sottolineare che le modifiche legislative che si propongono tendono unicamente a permettere una maggior protezione delle persone e delle cose, si da evitare che le medesime subiscano danni magari insanabili. In altre parole a mente dello scrivente Consiglio il minimo investimento fatto preventivamente tramite perizie e collaudi garantisce essenzialmente un maggior valore indotto al bene immobile, che favorisce sicuramente una diminuzione notevole dei rischi e di tutto a ciò connesso. In effetti per la maggior parte delle costruzioni complesse e di grande mole, già oggi i progettisti fanno capo alla consulenza dei periti. In tutti questi casi non risulterebbe nemmeno in seguito un effettivo aumento di costi.

Di converso per costruzioni semplici (case monofamiliari) una tale perizia non verrebbe richiesta.

Rimarrebbe tuttavia ancora quale unica competenza cantonale, quella derivantegli dal diritto federale in materia di vigilanza sulle fabbriche.

Considerata l' importanza delle modifiche e la struttura dell' attuale LPF, che riunisce tutte le norme di organizzazione della lotta contro gli incendi, ma solo parte delle norme relative alla prevenzione degli stessi, il nostro Consiglio è giunto alla conclusione di proporre il trasferimento di tutte le norme relative alla prevenzione (polizia del fuoco nelle costruzioni edili) nella su sede più naturale, vale a dire nella Legge edilizia, modificando quindi l' attuale "sedes materiae". Si è quindi voluto cogliere l' occasione non solo per migliorare la procedura, ma pure per rendere più trasparente e logica la sistematica delle norme legislative applicabili. La legge edilizia riunirà così tutte le norme procedurali e di merito che devono essere applicate in occasione della presentazione e dell' esame di una domanda di costruzione, evitando confusioni sia di competenza che di applicazione.

### **C. Commento ai singoli articoli**

#### Capo IV: Misure di prevenzione antincendio

##### **Art. 41 a)**

Il capoverso 1 indica lo scopo per il quale sono imposte le misure tecnico costruttive atte a prevenire gli incendi. Si tratta infatti di un enunciato quadro, dal quale si possa poi derivare le ulteriori normative applicabili.

L' inserimento del cpv 2 è in parte imposto dalla recente introduzione della LE. Con il nuovo ordinamento edilizio infatti è unicamente l' esecutivo comunale che detiene la competenza di emanare una decisione formalmente impugnabile nell' ambito del rilascio della licenza edilizia. In altre parole il Municipio ha facoltà di distanziarsi dall' avviso cantonale che evidentemente contemplerà pure gli aspetti di prevenzione antincendio. In altre parole l' esecutivo comunale è colui che detiene la facoltà finale di valutare definitivamente la questione.

Con la presente modifica viene ripreso un principio del resto già presente in altre legislazioni cantonali tra le quali vorremmo citare quelle dei Cantoni GR, VS, UR, FR e SG.

##### **Art. 41 b)**

Con la presente piccola modifica si intende legittimare la figura dei progettisti/specialisti, chiamati appunto a collaborare con l' ente pubblico per il rispetto della LPF. Si vuole in altre parole riservare lo spazio all' ente pubblico di intervenire in svariati modi per regolamentare l' attività dei progettisti e dei tecnici, chiamati a prestare la loro opera di periti antincendio.

Tale supervisione può essere esercitata ad esempio con l' organizzazione di corsi di formazione di perfezionamento, con la partecipazione a seminari, con l' organizzazione di particolari esami di abilitazione, ecc.....

##### **Art. 41 c)**

Con il presente articolo viene ribadito il concetto già noto nella presente LE (quello cioè della competenza comunale per la verifica del rispetto delle normative in campo della costruzione), riferendolo all' aspetto di prevenzione antincendio. In particolare viene traslato nella LE il principio già espresso nel vecchio articolo 3 LPF.

#### **Art. 41 d)**

Il cpv. 1 del presente articolo tende a stabilire il principio fondamentale relativo alle norme tecniche applicabili: devono essere adottate le norme tecniche che garantiscano il maggior grado di sicurezza, secondo i più moderi canoni tecnici accettati dagli specialisti a livello nazionale.

Con il cpv. 2 si vuol aprire la possibilità per lo scrivente Consiglio di scegliere con maggior agilità legislativa le norme che più rispondano ai canoni di sicurezza vigenti pro tempore. L'assunzione di norme tecniche in disposti legislativi cantonali, fatto che si è realizzato praticamente, ad esempio, nel confinante Canton dei Grigioni, deve limitarsi unicamente alle normative tecniche, per evitare inutili ingerenze di organi esterni nella sovranità cantonale.

Secondo il dott. Rebsamen (Die rechtliche Rgellung des Brandschutzes in der Schwveiz, Diss 1992) i Cantoni sono i possessori della competenza originaria che li facoltizza a legiferare nel campo della prevenzione degli incendi.

Ciò in particolare vuol dire che:

1 ) i Cantoni hanno piena autonomia nell' organizzazione della polizia del fuoco;

2) i Cantoni possono in particolare strutturare liberamente pure l' esercizio della prevenzione incendi sulla base della libertà di organizzazione.

Secondo il Rebsamen le norme tecniche, essendo emanate da associazioni di categoria e non da un legislatore, non possono di per se essere considerate come norme giuridicamente valide nel vero senso della parola.

Il vantaggio notevole che si può ottenere recependo tali norme tecniche nella legislazione vigente è però quello di avere delle regole emanate da specialisti e che corrispondano soprattutto allo stato attuale della tecnica.

L'assunzione di norme tecniche, deve dunque rispettare alcune regole ben precise per poter aver valore legale nei confronti del cittadino. Il semplice richiamo a dette regole, infatti, non è sufficiente per attribuire a quest' ultime vigenza legale. Esse, per poter essere cogenti per il cittadino, devono essere sottoposte alla forma di pubblicazione sugli organi ufficiali prevista per gli altri atti legislativi cantonali.

Secondo Rebsamen dovrebbe di conseguenza essere sufficiente una pubblicazione che si limiti ad indicare con precisione quale sia la fonte delle norme tecniche e dove le medesime si possano consultare in esteso. In altre parole non viene richiesta, a mente sua, la pubblicazione in esteso sul FU, comprendente cioè tutte le normative tecniche in questione, che verranno comunque riprese e rese accessibili tramite una normativa del Consiglio di Stato.

cpv. 3

Questo capoverso introduce l' obbligo della perizia specialistica unicamente per gli edifici di una certa incidenza territoriale. Non si vuole in altre parole provocare un aumento sconsiderato dei costi della costruzione, imponendo drasticamente, per ogni edificio od impianto, l' obbligo della perizia. Unicamente per gli edifici collettivi viene dunque creato l' obbligo di presentare una perizia specialistica, fatto però che non esenta comunque il committente e il progettista dalla responsabilità, anche nei casi in cui la perizia non risulta obbligatoria.

cpv. 4

Il collaudo appare, nella sistematica della presente riforma, come l' atto finale necessario per coronare un' operazione fatta per prevenire un bene meritevole di protezione quale la vita umana oltre che la proprietà privata.

Senza collaudo infatti né l' ente pubblico né il committente avrebbero la garanzia e la certezza di aver fatto tutto quanto ragionevolmente e tecnicamente esigibile per eliminare il pericolo di un possibile incendio.

In tale modo, inoltre, al Municipio verrà fornito il mezzo per esercitare le proprie funzioni di polizia locale, senza gravare ulteriormente l' ente pubblico con spese che mirano specialmente a preservare beni privati quali la proprietà e l' integrità fisica. Tale soluzione è poi "mutatis mutandi" prevista dai Cantoni UR, SG, NE, GR, VS.

#### **Art. 41 e)**

Viene introdotto un nuovo principio che stabilisce chiaramente la responsabilità nell' ambito del rispetto delle prescrizioni antincendio. Come già visto prima diversi altri Cantoni hanno già adottato la soluzione di responsabilizzare committente (proprietario) e progettista in tale ambito.

Tali infatti sono le persone che, a nostro modo di vedere, possono essere i garanti più diretti, per evidenti motivi, del rispetto di quelle norme antincendio, che spesso si rivelano di capitale importanza nel preservare la vita umana e i beni immobili. Il committente ed il progettista in particolare sono poi gli unici ad avere una effettiva disposizione sull' edificio o impianto che si vuole realizzare, e, pertanto, sono quelli che più di altri possono e devono essere resi edotti delle implicazioni e delle responsabilità che l' edificazione porta con sé. Il sistema attuale in vigore invece non permette una chiara responsabilizzazione e offre pertanto spesso il fianco a malintesi, che potrebbero anche essere fatali in caso di incendio e che si vogliono chiaramente evitare. Sarà infatti a nostro modo di vedere unicamente il dialogo tra committente e progettista che garantirà il raggiungimento di una protezione antincendio ottimale e che rispetti i principi della sicurezza e della proporzionalità. Tale collaborazione favorisce poi pure la manutenzione degli edifici e impianti.

#### **Art. 41 f)**

Si tratta con il presente articolo di sancire il principio di conservazione delle infrastrutture degli edifici e impianti, nonché dello stato di efficienza dei rispettivi dispositivi e attrezzi per la lotta antincendio, accertate dal Municipio nell' ambito dei controlli effettuati sulla base delle proprie responsabilità.

#### **Art. 41 g)**

La presente norma vuole evitare di conferire effetto retroattivo generalizzato alle nuove norme, creando così imprecisioni giuridiche ma vuole d' altra parte permettere di eliminare ogni fonte di particolare pericolo che dovesse esistere.

L' intervento previsto per preservare un bene di polizia, dovrà infatti essere messo in pratica unicamente dove esiste un pericolo chiaro, imminente e non altrimenti eliminabile, seguendo in altre parole i consolidati principi giuridici relativi alla protezione dei beni di polizia.

Il Municipio resta d' altra parte, quale unico ente che conosce effettivamente il proprio territorio, arbitro della situazione anche nei casi di interventi su edifici o impianti già esistenti.

Tale soluzione giuridica è adottata nel Canton Giura.

## **2. La Legge sulla polizia del fuoco**

A) Perpetuando il principio della migliore ripartizione delle competenze, si ritiene opportuno pure proporre una modifica parziale della Legge sulla polizia del fuoco del 13 dicembre 1976.

La presente revisione è una conseguenza logica della traslazione delle normative di protezione antincendio relative all' ambito edilizio nella legge specifica.

In altre parole si intende eliminare la dicotomia esistente nell' attuale LPF che assomma competenze organizzative nell' ambito della lotta antincendio con prescrizioni di sicurezza preventiva nell' ambito della costruzione.

B) Commento ai singoli articoli

#### **Articolo 1**

Con la presente normativa si sancisce il principio basilare secondo il quale la LPF deve regolamentare unicamente la parte organizzativa e i provvedimenti della lotta contro gli incendi. Si elimina pertanto lo scopo di prevenzione; le relative disposizioni verranno infatti progressivamente trasferite nelle legislazioni speciali (quali la Legge edilizia - per il messaggio in oggetto -, la legislazione forestale - per gli incendi di bosco -, la legislazione in materia di protezione dell' ambiente - per gli inquinamenti e le sostanze chimiche e pericolose -).

#### **Articolo 3**

Viene riconfermato l' assunto secondo il quale il principale ente pubblico responsabile della lotta contro gli incendi rimane l' esecutivo comunale.

#### **Articolo 5**

Con il presente disposto si esplicita la volontà di separazione tra quanto concerne la costruzione, cioè la prevenzione nell' ambito edilizio, e quanto concerne invece la lotta e l' organizzazione pompieristica.

## **3. La Legge sull' eliminazione degli autoveicoli inservibili dell' 11 novembre 1968**

A) Nell' ambito poi di una migliore ripartizione delle competenze tra Comuni e Cantone si propone pure la revisione parziale della Legge cantonale sull' eliminazione dei veicoli inservibili dell' 11 novembre 1968.

Questa Legge, nata alla fine degli anni 60, non tiene infatti più conto dell' evoluzione legislativa verificatasi nel campo della pianificazione del territorio e della protezione dell' ambiente. Pure tale modifica segue il cammino già tracciato con la riforma della Legge edilizia cantonale, nella quale si è riconosciuto ai Comuni il compito di provvedere, in modo preminente se non esclusivo, all' ordinata gestione del proprio territorio.

B) Commento ai singoli articoli

#### **Articolo 2 cpv. 1**

In questo disposto viene ripreso il principio secondo cui la realizzazione e l' esercizio di un impianto di eliminazione dei veicoli deve essere preventivamente conforme alla destinazione data alla zona in cui esso deve essere inserito ed essere poi autorizzato nell' ambito di una procedura di rilascio di un permesso di costruzione (cfr. DFGP, Commento alla LPT ad art. 22 N. 29, RDAT 1985 pag. 256; ZBI 1983, pag. 465; STA 20 dicembre 1989 in re Bettosini, STA in re Baruffaldi Bernardino del 21 luglio 1994 N.124/94, STA in re Confederazione Svizzera del 27 settembre 1994. n. 149/94, STA in re Renza e Carla Stanga & LLCC del 22 settembre 1992 n. 73/94).

Gli impianti, appare evidente, devono pure rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia di protezione dell' ambiente (cfr. ad esempio legge sulla protezione dell' acque, legge sulla protezione dell' ambiente).

Con risoluzione governativa del 6 luglio 1993 il Consiglio di Stato ha costituito un gruppo di lavoro, con lo scopo di studiare e di formulare delle proposte per l' organizzazione delle infrastrutture di raccolta e di eliminazione degli autoveicoli inservibili. Gli obiettivi in questo campo sono il risanamento e/o la rimozione dei centri di raccolta che non dovessero risultare idonei ai requisiti appena citati. La Sezione protezione acqua e aria del Dipartimento del territorio ha promosso un' inchiesta presso tutti i Comuni del Cantone, alla quale hanno risposto 120 comuni. Tra questi nove hanno denunciato l' esistenza di un centro di demolizione

o di raccolta per autoveicoli inservibili, 6 la presenza di un deposito, mentre 45 sono stati conteggiati. In totale gli autoveicoli inservibili sparsi in tutto il Cantone sono valutati in circa 320.

#### **Articolo 3**

Riprende quanto già sancito dall' articolo 3 della normativa vigente con una semplice aggiunta redazionale.

#### **Articolo 4**

In questo disposto viene regolata la procedura di rimozione forzata dei veicoli inservibili. Il Municipio ha facoltà di richiedere la rimozione sia al proprietario del fondo su cui l' oggetto si trova, sia al proprietario o all' ultimo detentore del veicolo.

A questo proposito giova rilevare che, l' autorità intenzionata ad emanare un ordine di rimozione può, per costante giurisprudenza, rivolgersi in alternativa o cumulativamente, al perturbatore per comportamento o al proprietario del fondo; nel caso in cui si rivolga al primo, dovrà tuttavia emanare una decisione formale anche nei confronti del proprietario del fondo, al fine di assicurarsi la possibilità di procedere alla rimozione in via esecutiva (DTF 107 la 20, cons. 2a, 2b e 2c).

#### **Articolo 6**

Viene adattata la procedura contravvenzionale alla nuova competenza decisionale assunta dal Municipio. Essa verrà quindi regolata come di prassi alla legge organica comunale.

### **CONSIDERAZIONI FINALI**

Come s' è detto in ingresso, i presenti disegni di legge si iscrivono nella politica tracciata con le Linee Direttive 1992-1995, le stesse non hanno ripercussioni di sorta sul Piano Finanziario né sull' effettivo del personale dell' Amministrazione cantonale.

Le modifiche legislative di cui al cap. 1 e 2 non comportano alcuna conseguenza finanziaria per i Comuni, bensì dovrebbero agevolare il compito in ambito amministrativo.

Le modifiche legislative di cui al cap. 3, aumenteranno per contro, seppure modestamente, l' onere amministrativo degli Enti locali, mentre che, dal profilo finanziario, dovrebbero essere sostanzialmente neutre poiché i costi di eliminazione dei veicoli inservibili incombono ai proprietari degli stessi ed ai Comuni spetta il provento di eventuali multe.

Chiediamo pertanto che codesto Gran Consiglio accordi la sua approvazione ai presenti disegni di legge. Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

#### **Per il Consiglio di Stato:**

Il Presidente, R. Respini  
p.o. il Cancelliere, G. Gianella  
Disegno di

#### **LEGGE**

#### **edilizia cantonale del 13 marzo 1991; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 8 marzo 1995 n. 4385 del Consiglio di Stato,

#### **decreta:**

#### **I.**

Il termine "Capo" è sostituito in tutta la legge con "Capitolo".

#### **II.**

La legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 è così modificata:

#### **Capitolo IV. - Polizia del fuoco**

##### **Art. 41 a (nuovo)**

Polizia del fuoco, oggetto e competenza:

1 La Polizia del fuoco ha per oggetto le misure intese a prevenire gli incendi nell' ambito edilizio.

2 Essa è esercitata dal Comune con il concorso del Cantone.

##### **Art. 41 b (nuovo)**

Vigilanza:

a) Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sugli organi cantonali, comunali e privati, preposti all' applicazione della presente legge.

b) Municipi

##### **Art. 41 c (nuovo)**

Il Municipio vigila sull' esecuzione delle norme sulla Polizia del fuoco e attua i provvedimenti che la Legge affida all' autorità comunale.

##### **Art. 41 d (nuovo)**

Norme edilizie:

1 Per la prevenzione e la sicurezza contro gli incendi, nelle costruzioni devono essere applicate le norme tecniche che offrono il maggior grado di sicurezza.

2 A tale scopo il Consiglio di Stato può emanare norme proprie o dichiarare applicabili le norme fissate da Autorità federali o da Associazioni professionali.

3 I progetti per la costruzione, la ricostruzione e il riattamento di edifici di uso collettivo, quali istituti di cura, scuole, alberghi, fabbriche, empori, sale di svago, come pure quelli concernenti edifici di grande mole, costruzioni sotterranee e impianti per il deposito di carburanti e gas, sono soggetti all'obbligo della presentazione di una perizia specifica sulla polizia del fuoco, rilasciata da un tecnico riconosciuto, da presentarsi con l'inoltro della domanda di costruzione.

4 Il Municipio richiede dal progettista un certificato di collaudo prima dell'occupazione del nuovo edificio o impianto.

#### **Art. 41 e (nuovo)**

##### Responsabilità:

Il progettista è responsabile personalmente, così come il committente e il proprietario del fondo, per quanto riguarda l'applicazione delle prescrizioni edilizie di polizia del fuoco.

#### **Art. 41 f) (nuovo)**

##### Manutenzione:

a) edifici e impianti

1 Gli edifici e gli impianti devono essere mantenuti in modo da evitare pericoli di incendio.

b) dispositivi e attrezzi

2 I dispositivi e gli attrezzi per la prevenzione contro gli incendi devono essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza.

#### **Art. 41 g) (nuovo)**

##### Edifici e impianti esistenti:

1 Gli edifici e gli impianti esistenti prima dell'1.1.1996 non devono essere adeguati alle nuove disposizioni, se soddisfano quelle precedenti e non costituiscono un particolare pericolo.

2 In caso di rinnovazione, di trasformazione anche parziale (compreso il solo cambiamento di destinazione), o di ricostruzioni ed ampliamenti, gli edifici e impianti esistenti devono essere adeguati alle nuove disposizioni.

3 Il Municipio può eccezionalmente concedere l'esenzione, quando si tratta di interventi di modesta entità che non incidono sulla sicurezza dell'edificio o dell'impianto.

### **III.**

Il Capitolo IV, opere abusive e contravvenzioni, diventa Capitolo V.

### **IV.**

Il Capitolo V, applicazione della legge e disposizioni varie, diventa Capitolo VI.

### **V.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato ne determina la data d'entrata in vigore.

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968, modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 8 marzo 1995 n. 4385 del Consiglio di Stato,

#### **decreta:**

### **I.**

La legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 è così modificata:

#### **Art. 2 cpv. 1**

1 Il proprietario di un autoveicolo inservibile è obbligato a consegnarlo a proprie spese ai centri di demolizione o di raccolta autorizzati.

#### **Art. 3**

Se il proprietario intende conservare un autoveicolo inservibile, deve notificarlo al Municipio e custodirlo in luogo adatto a tale scopo e sotto conveniente riparo.

#### **Art. 4 cpv. 1,2,3, 4 e 5 (nuovo)**

1 Se un veicolo inservibile è lasciato per oltre due mesi su un fondo privato o su un'area di dominio pubblico, si presume che il proprietario abbia rinunciato ai suoi diritti.

2 Il Municipio ordina al proprietario di rimuovere a sue spese auto veicoli inservibili ubicati su fondi di sua proprietà.

3 Cumulativamente l'ordine può essere dato al proprietario o all'ultimo detentore del veicolo.

4 Per le spese derivanti dalla rimozione del relitto, spetta al proprietario del fondo che ha proceduto alla consegna, un diritto di regresso nei confronti del proprietario o dell'ultimo detentore del veicolo.

5 Il Municipio diffida il proprietario o l' ultimo detentore del veicolo la sciato su area di dominio pubblico a volerlo consegnare entro quindici giorni ad un centro di demolizione o di raccolta autorizzato, sotto omminatoria della rimozione d' ufficio a spese del diffidato.

**Art. 6 cpv. 1, 2 e 3 (nuovo)**

1 Le contravvenzioni alla presente legge sono punite dal Municipio con la multa sino a fr. 20'000.--.

2 La procedura è regolata dagli art. 147 e 148 Legge organica comunale.

3 L' azione si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell' atto illecito.

**Art. 7**

Abrogato

**II.**

Decorso il termine per l' esercizio del referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.